



Prot. n.

Rif. nota prot. N°0035182/2023 del 13/09/2023

Maglie, lì

Alla Provincia di Lecce
Settore Politiche di Tutela Ambientale
e Transizione Ecologica
LECCE
ambiente@cert.provincia.le.it

Oggetto: D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27 bis, relativo ad un progetto di impianto di compostaggio aerobico da ubicarsi nel Comune di Taviano - Proponente: B.V.M. AMBIENTE S.r.l.s.

Esame Studio Impatto Ambientale. Parere igienico-sanitario.

In relazione alla convocazione di Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 152/06, programmata per il 24/10/2023 presso Codesta Provincia e riguardante l'impianto di compostaggio aerobico in oggetto specificato lo scrivente, vista la documentazione disponibile sul sito web della Provincia di Lecce in merito all'iter in oggetto, da cui si evince che:

- La Società B.V.M. AMBIENTE srls ha proposto la realizzazione di un impianto di recupero della frazione organica per la produzione di ammendante compostato misto da utilizzare come ammendante per terreni agricoli;
- Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto per la produzione di "compost" dal trattamento di matrici organiche selezionate, da sottoporre a operazioni R3, R13 ed R12, quali:
 - F.O.R.S.U. (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani) 200108 per 12.000 t/anno;
 - rifiuti urbani non differenziati biodegradabili 200201, (per 3.000 t/anno), quali frazioni umide da utenze commerciali, sfalci e potature da manutenzione del verde, ecc. per una potenzialità complessiva di 15.000 ton/anno,
- Il sito prescelto per la realizzazione dell'impianto di trattamento e recupero della F.O.R.S.U., è situato in località "Nzina" nell'agro di Taviano (LE) al Foglio 3, part.lee nn.252,635,637 per una superficie di circa 1,5 ettari. L'ubicazione dell'impianto ricade in zona E (zona agricola) del PRG del Comune di Taviano; tale zona sarà tipizzata per ospitare tale tipologia di impianto, rientrando la proposta impiantistica fra le attività produttive potenzialmente ammissibili nell'area in esame.

In proposito, si rammenta che normative di altre regioni (DGR n. 12764 del 16.04.03 Lombardia) assentono la realizzazione di impianti di produzione del compost in zone urbanisticamente definite come "agricole";

- All'interno del sito, in particolare, l'attività produttiva proposta prevede il trattamento del rifiuto F.O.R.S.U. e Verde (stoccaggio e compostaggio) e la presenza di depositi, magazzini, servizi tecnici e amministrativi (uffici direzionali);
- Il ciclo di trattamento cui viene sottoposto il materiale è basato su un processo aerobico, che è progettato per svolgersi in due fasi: fase di bio-ossidazione accelerata in tamburo, seguito da fase di maturazione



secondaria. Alla fine del periodo di trattamento il materiale viene vagliato per ricavarne l'ammendante compostato che rappresenta in peso circa il 15 -20% del rifiuto trattato, classificato come "ammendante compostato misto", secondo le caratteristiche previste ai sensi del D.Lgs. 75/2010, con particolare riferimento ai tenori massimi consentiti di metalli pesanti.

La documentazione tecnica esibita descrive quindi le misure previste per mitigare gli impatti dell'attività proposta sulle matrici ambientali, ed in particolare, viene puntualizzato che:

- l'impianto di compostaggio proposto sarà tarato per limitare la lavorazione giornaliera al di sotto delle 46 t/giorno;
- tutte le operazioni di movimentazione e di trattamento dei rifiuti verranno effettuate all'interno di fabbricati chiusi e mantenuti in costante aspirazione, con un adeguato trattamento di depolverazione e deodorizzazione delle arie aspirate tramite torre di lavaggio, scrubber e letti di biofiltro con rendimento >99%, prima del rilascio in atmosfera.

Per quanto concerne la prevenzione dell'inquinamento acustico, viene riferito che:

- il progetto proposto ricade in un'area di territorio classificata dal comune di Taviano "Zona D"
- Considerato che l'Amministrazione Comunale non ha provveduto alla classificazione acustica del territorio, come stabilito dal DPCM 14/11/1972, i limiti di zona da rispettare sono quelli definiti in Tabella VI del DPCM 01/03/1991 e pertanto, corrispondenti a 70 dB(A) in periodo diurno e 60 dB(A) in periodo notturno;
- non vi sono abitazioni/recettori potenzialmente disturbate;
- secondo quanto previsto, il nuovo impianto non influenzerà in maniera sostanziale il clima acustico di zona né è in grado di superare i limiti consentiti dalla zona di appartenenza dello stesso.

Venendo alla previsione dell'impatto olfattivo, la Relazione Tecnica esibita, a firma dell'Ing. G. Brogna datata 20.12.21, che quindi reca come riferimento le norme UNI EN 13725: 2004 che però sono state successivamente aggiornate con l'entrata in vigore delle 13725:2022, che recano specifiche disposizioni per la determinazione della portata e la concentrazione di odore emesso dalle superfici areali attive quali biofiltri, viene riferito che:

- il biofiltro garantirà un abbattimento dei composti odorigeni pari a al 99% ed una emissione inferiore alle 300 U.O. e/Nm³ valore, questo, ritenuto adeguato dallo scrivente, in quanto in linea con i limiti indicati in diverse norme di riferimento, tra cui ad esempio quelle di Regione Lombardia, le BAT e l'ARTA Abruzzo;
- per l'analisi degli impatti è stato impiegato il modello CALPUFF, basato su calcoli gaussiani di diffusione dell'inquinante;
- la relazione sottolinea l'assenza di civili abitazioni nell'area indagata;
- sono stati identificati n.8 recettori sensibili ai quali è stata attribuita una determinata classe di sensibilità ai sensi LR 32/18; la classe prevalente appare la 6-7, con alcune eccezioni:
 - Rec 8 - inizio area urbana, di classe 2);
 - Rec 7 - RSA classificata, ritengo erroneamente, come classe 6, e connotata come "RSA diurna", mentre le RSA solitamente forniscono assistenza 24h/giorno e vanno inserite in classe 2;
 - Tale precisazione non appare superflua, in quanto un carattere distintivo della normativa regionale pugliese prevede che i valori di accettabilità dell'impatto olfattivo, espressi come concentrazioni



orarie di picco di odore al 98° percentile che devono essere rispettati presso i recettori sensibili, sono fissati proprio in funzione delle classi di sensibilità dei recettori secondo i valori;

classe 2 - valore accettabilità: 1 UO/mc

classe 6 - valore accettabilità: 4 UO/mc

classe 7 - valore accettabilità: 5 UO/mc

Si fa tra l'altro presente che l'eventuale presenza di recettori sensibili di classe 8- aree turistiche ridurrebbe a 1 U.O. e/Nm³ il valore di accettabilità dell'impatto olfattivo.

Per concludere la disamina dei contenuti ritenuti rilevanti della documentazione esibita, evidenziamo le mappe di isoconcentrazione, in base alle quali è stato calcolato che:

- non verranno superati le 5 OU/mc per il 98% del tempo ai recettori per i quali non è prevista la presenza continuativa di persone;
- alla RSA e all'inizio del centro abitato di Taviano saranno garantiti valori inferiori ad 1 OU/mc.

In merito, dobbiamo fare riferimento al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 68 del 14.12.2021 ed al successivo aggiornamento del Documento A.2 di cui alla D.G.R. n. 1165 del 9.8.2022, che regola la definizione delle aree NON IDONEE alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, assegnando al Comune la valutazione della compatibilità urbanistica del progetto e la ubicazione degli stessi. Peraltro, la predetta D.G.R., con riferimento alle "Aree residenziali", testualmente recita: *"In fase di valutazione dell'istanza di autorizzazione del singolo impianto si procederà con la verifica, di competenza comunale, della conformità urbanistica con gli strumenti di pianificazione generale, esecutiva e di dettaglio"*.

Inoltre, nella sezione "TUTELA DELLA POPOLAZIONE", il legislatore ha previsto che l'ubicazione idonea di nuovi impianti, venga valutata anche in funzione della distanza dai centri abitati e dalle case sparse nell'agro purché stabilmente abitate.

Pertanto, è opportuno che il Comune si pronunci, preliminarmente, in merito alla localizzazione dell'impianto nell'area individuata.

Ad ogni buon conto, rammentiamo l'indicazione contenuta nel precedente PRGRU che prevedeva, per gli impianti di compostaggio e trattamento della frazione organica da raccolta differenziata, una:

- distanza minima da centri abitati di 2000 m;
- distanza minima da case sparse di 300 m;
- distanza minima da siti sensibili (scuole, case di riposo, strutture sanitarie con degenza) di 2500 m.

Tanto anche nella considerazione che allo stato attuale la Giunta Regionale, con propria deliberazione, non ha ancora definito le distanze minime di tutela dei centri abitati e dai siti particolarmente sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo, grandi luoghi di aggregazione, ecc), come previsto nella sezione dedicata alla "TUTELA DELLA POPOLAZIONE" della citata D.G.R. n. 1165 del 9.08.2022.



ASL Lecce

PugliaSalute

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Area Sud
Via Santa Ceza, 14 - Maglie
Tel 0836.425225 fax 0836.425226
DIRETTORE dr.ssa M. Agnese Stefanelli
e-mail: sispsud@asl.lecce.it
sispsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

Per quanto di competenza di questo Servizio, in riferimento alle più comuni criticità collegate alla tipologia di impianto proposto, che derivano dalle possibili emissioni in atmosfera di polveri ed odori (particolarmente le emissioni dal biofiltro), si ritiene, al momento, che le misure di mitigazione previste nella fase di progettazione e descritte nello Studio di Impatto Ambientale, appaiano effettivamente sufficienti a garantire, se correttamente applicate nella fase di esercizio, la protezione delle matrici ambientali.

Trattandosi però di un impianto produttivo ancora da realizzare, vengono demandati ad ARPA Puglia valutazioni specifiche, anche in tema di odori, la eventuale esigenza di approfondimenti modellistici sulle ricadute, l'adeguamento dei piani di monitoraggio sulla base dello stato aggiornato delle conoscenze.

Così pure si ritiene di elevata valenza tecnica la valutazione dell'idoneità delle misure gestionali-manutentive dei sistemi di abbattimento ed in particolare del biofiltro, come ad esempio il controllo dell'umidità del presidio mediante idonea strumentazione per il mantenimento dei valori ottimale ed un adeguato tempo di ritenzione come indicato nella documentazione integrativa "Relazione n°18" del 19/03/2023 a firma dell'Ing. G. Brogna.

Si ritiene, tuttavia, di sottolineare il perentorio vincolo di scongiurare il prolungato stazionamento di rifiuti putrescibili, che potrebbe comportare la genesi di esalazioni maleodoranti.

Pertanto, il Gestore è tenuto ad effettuare interventi mirati e tempestivi qualora si dovessero verificare episodi di criticità odorigena.

Qualora in fase di esercizio dovessero poi ravvisarsi problematiche di carattere ambientale lamentate da parte dei residenti delle aree circostanti, si dovrà procedere comunque ad una riconsiderazione della congruità delle misure di mitigazione previste.

Il Tecnico della Prevenzione

Dott. Daniele Boscaglia



Il Dirigente Medico SISP

Dott.ssa Maria Antonietta Morea